

Università degli Studi di Bari
Facoltà di Scienze Politiche

Regolamento della Giunta di Facoltà

approvato con delibera del Consiglio di Facoltà del

31 ottobre 2000

[Art. 1;](#) [Art. 2;](#) [Art. 3;](#) [Art. 4;](#) [Art. 5;](#) [Art. 6;](#) [Art. 7;](#) [Art. 8;](#) [Art. 9;](#) [Art. 10;](#) [Art. 11;](#) [Art. 12.](#)

La Facoltà di scienze Politiche, in ragione dei suoi obiettivi, individua nella Giunta un utile strumento per il miglioramento della propria funzionalità.

Tale organismo è costituito secondo il Regolamento che segue, in attuazione del co. 9 dell'art. 45 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, e dell'art. 66 del Regolamento Generale d'Ateneo e a stralcio dell'emanando regolamento di Facoltà.

Art. 1. ↑

Il Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche elegge, su proposta del Preside, 7 (sette) suoi componenti che, oltre allo stesso Preside, costituiscono la Giunta.

Art. 2. ↑

La Giunta è composta da almeno un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico - amministrativo.

La composizione della Giunta garantisce la rappresentanza delle aree disciplinari presenti nella Facoltà.

Art. 3. ↑

La Giunta dura in carica per il periodo del mandato del Preside in carica al momento della costituzione della Giunta stessa.

Art. 4. ↑

La Giunta coadiuva il Preside nell'espletamento delle sue funzioni, cura l'istruttoria delle pratiche e formula proposte da sottoporre al Consiglio di Facoltà in relazione ad ogni argomento di competenza della Facoltà.

Art. 5 ↑

La Giunta esercita le funzioni a lei delegate dal Consiglio di Facoltà, in via generale all'inizio di ogni anno accademico o con provvedimenti adottati di volta in volta, sentiti i consigli delle strutture didattiche e/o scientifiche interessate, per i pareri di loro competenza.

Ogni singola delibera della Giunta deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio di Facoltà, qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso o della Giunta.

Tale richiesta deve essere formalizzata non oltre i 10 giorni successivi alla data della delibera in questione, comunque prima della seduta del Consiglio di Facoltà successiva alla delibera, per essere inserita nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio stesso.

Art. 6 ↗

La delega del Consiglio di Facoltà non deve riguardare:

1. richieste e destinazione di posti di professore di ruolo e di ricercatori e relative chiamate.
2. determinazione dei criteri di generali di ripartizione dell'Attività didattica.
3. determinazione dei criteri di generali di ripartizione delle risorse, deliberazioni di assegnazione delle stesse.
4. coordinamento dell'attività didattica dei corsi di studio, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, piano di sviluppo edilizio della Facoltà.
5. adozione di proposte di Convenzioni o altri accordi con Enti esterni.
6. modifiche dei regolamenti di Facoltà.
7. giudizi relativi alla carriera dei professori e dei ricercatori.
8. modifiche all'ordinamento didattico della Facoltà.

Art. 7 ↑

La Giunta è presieduta dal Preside. Il segretario verbalizzante viene designato dalla Giunta. Alle riunioni della Giunta può partecipare un funzionario del Servizio di Coordinamento Amministrativo di Facoltà cui viene attribuito il compito di assistenza alla redazione dei verbali. Le delibere di Giunta inerenti le materie delegate sono immediatamente esecutive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 - comma II del presente Regolamento, e vengono inserite tra le comunicazioni del successivo Consiglio di Facoltà.

Art. 8 ↑

Le riunioni della Giunta sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto l'assenza.

Le delibere sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 ↑

La Giunta viene convocata dal Presidente quando lo ritiene necessario o quando gliene fanno richiesta almeno tre componenti.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo eccezionali e comprovati casi di urgenza. Gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno devono essere affissi nella bacheca della Presidenza di Facoltà.

Art. 10 ↑

Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti della Giunta, il Consiglio di Facoltà vi provvede su proposta del Preside.

Art. 11 ↑

Gli atti delle riunioni della Giunta sono pubblici.

Art. 12 ↑

Il presente Regolamento può essere modificato se ne fa richiesta almeno un quarto dei componenti il Consiglio di facoltà e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.